

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario**

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. [TUIR]  
[Testo post riforma del 2004]

TITOLO III Disposizioni comuni - CAPO III Operazioni straordinarie

**Articolo 175**

**Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87, per i conferimenti [di aziende e] di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito [all'azienda o] alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario. (2)

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo è determinato ai sensi dell'articolo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87 .

[3. Per i conferimenti di aziende situate nel territorio dello Stato, le disposizioni del comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente nel territorio stesso.] (3)

[4. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c) e 68 assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse ai sensi del presente articolo.] (3)

(1) (4)

-----

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 nell'ambito della completa modifica del presente provvedimento che ne ha ridefinito l'intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni

(2) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente comma sono state soppresse dall'art. 1, c. 46, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

(3) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 1, c. 46, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008. La disposizione si applica alle operazioni effettuate a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

(4) La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall'art. 1, c. 46, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008. Si riporta di seguito la rubrica originaria: "Conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento".